

## **Allegato parte integrante**

### Allegato A)

Criteri e modalità per l'utilizzo delle quote del fondo per la promozione delle minoranze linguistiche locali di cui al comma 2, lettere a) e c), dell'art. 6 bis della legge provinciale 30 agosto 1999, n. 4.

#### **Lettera a)**

- 1) Hanno titolo ad accedere alle quote di cofinanziamento provinciale gli enti locali e le altre amministrazioni pubbliche i cui progetti siano stati regolarmente presentati ai sensi dell'art. 9, comma 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482.
- 2) Nell'ambito dei progetti presentati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli Affari Regionali – da parte della Provincia Autonoma di Trento per conto degli enti titolari, si definiscono come prioritarie per accedere al cofinanziamento provinciale, quelle iniziative strettamente legate alla difesa e alla valorizzazione delle lingue e delle culture minoritarie locali.
- 3) I progetti ammessi a cofinanziamento dovranno essere realizzati entro l'anno successivo a quello di approvazione, salvo proroga, da parte del Dirigente del Servizio per la Promozione delle Minoranze Linguistiche Locali, dei termini previsti per la realizzazione degli stessi fino ad un massimo di un anno dalla data inizialmente prefissata.
- 4) L'ammontare totale del cofinanziamento provinciale non può in ogni caso superare gli stanziamenti complessivi disposti a carico del bilancio dello Stato.
- 5) L'ammontare del cofinanziamento provinciale disposto per ogni singolo progetto può raggiungere l'intero costo indicato dagli enti proponenti; qualora le disponibilità finanziarie non lo consentano, la percentuale di cofinanziamento viene proporzionalmente ridotta, individuando le azioni da perseguire secondo le priorità stabilite.
- 6) La concessione dei finanziamenti da parte della Provincia verrà disposta sulla base della documentazione presentata dagli enti proponenti e trasmessa dalla Provincia alla Presidenza del Consiglio.
- 7) In caso di progetti presentati congiuntamente da più enti locali o che coinvolgono diverse comunità minoritarie, la Provincia Autonoma di Trento e gli enti locali interessati, con specifico accordo amministrativo, stabiliscono le modalità attuative delle singole iniziative, con particolare riguardo alla necessità di ulteriore documentazione di dettaglio in merito alle singole azioni e all'individuazione dei soggetti responsabili della gestione finanziaria.
- 8) L'erogazione delle somme assegnate avverrà fino al 70% delle somme previste previa presentazione, da parte degli enti destinatari dei finanziamenti, di fabbisogno di cassa, prevedendo successivamente alla presentazione del consuntivo il saldo finale del finanziamento, il quale verrà eventualmente rideterminato in relazione alle minori spese sostenute dall'ente.
- 9) Le assegnazioni finanziarie disposte a favore degli enti locali devono essere esclusivamente utilizzate al fine di sostenere le spese per la realizzazione dei progetti e delle iniziative ammesse a finanziamento, e non sono utilizzabili per attivare altre iniziative anche analoghe né per erogare compensi a personale già alle dipendenze dei medesimi enti.
- 10) Le somme assegnate verranno rendicontate in base a quanto previsto dal regolamento di cui al D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9-27/leg.

## Lettera c)

- 1) Hanno titolo ad accedere alla quota di finanziamento provinciale di cui alla lettera c) dell'art. 6 bis della L.P. 4/1999, le amministrazioni locali, le istituzioni scolastiche e gli istituti culturali provinciali i cui progetti e iniziative siano individuati dalla Giunta Provinciale come particolarmente significativi ai fini della tutela delle minoranze linguistiche.
- 2) Nell'ambito dei progetti presentati dagli enti sopra individuati, si definiscono come particolarmente significative per accedere al finanziamento provinciale, quelle iniziative strettamente legate alla difesa e alla valorizzazione delle lingue e delle culture minoritarie locali.
- 3) Le domande dovranno essere presentate prima dell'inizio del progetto o iniziativa e corredate da una relazione illustrativa e dal piano di finanziamento.
- 4) I progetti ammessi a finanziamento dovranno essere realizzati entro l'anno successivo a quello di approvazione, salvo proroga, da parte del Dirigente del Servizio per la Promozione delle Minoranze Linguistiche Locali, dei termini previsti per la realizzazione degli stessi fino ad un massimo di un anno dalla data inizialmente prefissata.
- 5) In caso di progetti presentati congiuntamente da più enti o che coinvolgono diverse comunità minoritarie, la Provincia Autonoma di Trento e gli enti interessati, con specifico accordo amministrativo, stabiliscono le modalità attuative delle singole iniziative, con particolare riguardo all'individuazione dei soggetti responsabili della gestione finanziaria.
- 6) L'erogazione delle somme assegnate avverrà fino al 70% delle somme previste previa presentazione, da parte degli enti destinatari dei finanziamenti, di fabbisogno di cassa, prevedendo successivamente alla presentazione del consuntivo il saldo finale del finanziamento, il quale verrà eventualmente rideterminato in relazione alle minori spese sostenute dall'ente.
- 7) Le assegnazioni finanziarie disposte a favore degli enti locali sono esclusivamente utilizzate al fine di sostenere le spese per la realizzazione dei progetti ed iniziative ammesse a finanziamento, e non sono utilizzabili per attivare altre iniziative anche analoghe né per erogare compensi a personale già alle dipendenze dei medesimi enti.
- 8) Le somme assegnate verranno rendicontate in base a quanto previsto dal regolamento di cui al D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9-27/leg.